

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:

- 1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
- 2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
- 3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. xxx R.G.A.C. avverso la sentenza n. xxx del Tribunale civile di Campobasso, resa il 29/08/2017 e depositata il successivo 04/09/2017, nella causa n. xxx R.G.A.C., avente per oggetto: “Mutuo”;

T R A

- DITTA “(omissis)”, in persona del suo omonimo titolare (P.IVA:), con sede in ;
- C(omissis), nato a (C.F.:), ivi residente alla (omissis);
ed entrambi elettivamente domiciliati in (omissis) presso lo studio dell’Avv. (omissis), che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all’atto di appello del 20/10/2017;

- APPELLANTI –

C O N T R O

- **Banca s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: xxx), già **Banca**, corrente in omissis ed elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’Avv. (omissis), che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 31/01/2018;
- APPELLATA - Conclusioni: all’udienza del 16/12/2020, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessa, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda tesa a:

(C) dichiarare usurari gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, rep. n. xxx, raccolta n.xxx, stipulato in data 22/03/2007, intestato all’attore, per effetto della somma degli interessi corrispettivi con quelli di mora, in quanto eccedenti il tasso soglia, pubblicato dal Ministero del Tesoro nel trimestre 01/01/2017 – 31/03/2017 della categoria di credito “mutui fondiari con garanzie reali”, sia a tasso fisso sia variabile, ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996;

(b) dichiarare, ai sensi dell’art. 1419 secondo comma cod. civ., la nullità parziale del contratto di mutuo rep. n. xxx, raccolta n. lxxx., stipulato in data 22/03/2007, intestato all’attore, nella parte relativa alla clausola che prevede la pattuizione usuraria degli interessi corrispettivi in aggiunta agli interessi di mora poiché contraria a norma imperativa;

(c) per effetto, dichiarare altresì non dovuti gli interessi pattuiti nel predetto contratto di mutuo, in quanto usurari, ai sensi dell’art.1815, secondo comma cod. civ.;

(d) per l’effetto, condannare la banca all’azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità parziale della clausola di cui al precedente punto (b);

(e) conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi pagati dal mutuatario dalla prima rata del 31/05/2007 sino all’ultima pagata in data 30/11/2013, ammontanti a E. 122.406/80, e alle successive che saranno pagate sino alla sospensione cautelare del pagamento;

(f) condannare altresì la convenuta, per effetto della nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alla clausola che prevede la pattuizione degli interessi usurari, alla continuazione dell’ammortamento sino alla data dell’ultima rata del 30/04/2022 e a percepire il solo capitale residuo

così come indicato, rata per rata, nella quota capitale di ciascuna rata calcolata nel piano di ammortamento allegato al mutuo di cui è causa escludendo gli interessi;

(g) condannare l'istituto bancario a corrispondere gli interessi legali sulle somma degli interessi pagati dal mutuatario e percepite illegittimamente durante l'ammortamento.

All'esito di consulenza tecnica del 01/12/2015, a mezzo della officiaia dott.ssa (omissis), il primo giudice ha rigettato la domanda con le conseguenze di legge in ordine al regime delle spese di lite.

Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, gli appellanti ditta "(omissis)" e (omissis) hanno proposto gravame intermedio, così riproponendo, in completa riforma della

gravata decisione, l'accoglimento delle conclusioni già prese in prime cure, con il favore delle spese di lite del doppio grado, affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.

La Banca appellata si è ritualmente costituita in giudizio e ha concluso per la inammissibilità e la infondatezza dello spiegato appello con vittoria delle spese di lite del grado.

Preliminarmente, per mere ragioni di ordine logico, la Corte deve scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla s.p.a. appellata, con la comparsa di costituzione del 30/01/2018, in relazione alle ragioni di gravame proposte dagli appellanti. L'eccezione deve essere disattesa, posto che, come insegnato anche di recente dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione Sez. Lav. 15/09/2023 n 26624; Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).

Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.

UNICO MEZZO

Con questo mezzo, diffuso in diversi capi, gli appellanti si dolgono della circostanza per cui, errando, nel considerare il tasso di mora quale elemento meramente eventuale, il primo giudice ha ritenuto non consentita la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini dell'accertamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996.

Tanto, ha affermato il Tribunale, alla stregua della considerazione della diversa natura funzionale e ontologica dell'interesse corrispettivo, che si applica al capitale a scadere e che costituisce la remunerazione per il mutuante in relazione al capitale erogato, rispetto agli interessi moratori, che costituiscono invece una penale per l'inadempimento del mutuatario.

Sul punto, a sostegno del mezzo, gli appellanti hanno ulteriormente dedotto, anche alla stregua delle difese di prime cure, che:

(1) la questione è qui rilevante poiché, in riferimento alla stipulazione del mutuo in questione, avvenuta il 22/03/2007:

(1a) nei primi sei mesi, si ha: tasso fisso TAEG: 5,62% + interessi di mora: 8,295% = 14,24%, valore maggiore del tasso soglia, che è: 8,985%;

(1b) dal settimo mese, si ha tasso variabile TAEG: 5,295% + interessi di mora: 8,295% = 13,59%, valore maggiore del tasso soglia, che è: 7,65%;

(2) la giurisprudenza più recente ritiene invece che il tasso di interessi di mora rientri nel calcolo del T.E.G. per la verifica del superamento del tasso soglia usurario, così come pure il tasso moratorio va visto nella sua pattuizione originaria, che può essere comunque usuraria, prescindendo dalla eventualità della sua applicazione.

Il mezzo, come proposto, è inammissibile e comunque infondato.

Difatti, occorre innanzitutto precisare che, ex plurimis:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

“ Il divieto di nova, sancito dall’art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili in quanto comunque implicano una modifica dei temi di indagine” (Cassazione, sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2529).

Orbene, nel caso di specie, come risulta dal mero raffronto con le conclusioni libellate dagli attori in prime cure, innanzi riportate, è accaduto che: il tema della questione di diritto, oggetto di dibattito processuale nella fase precedente e sottoposto al primo giudice, che ha disatteso la prospettazione attorea, concerneva lo stabilire se, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, con le conseguenze di legge (art. 1419 secondo comma c.c.; art. 1815 secondo comma c.c.), occorresse (o no) procedere alla sommatoria (o cumulo matematico) degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori;

il tema della questione di diritto, elevato qui invece a unico diffuso mezzo di gravame, riguarda in buona sostanza il diverso profilo giuridico per cui, secondo dagli appellanti, anche il solo tasso di mora, singolarmente considerato, e quindi non più cumulato al tasso corrispettivo pattuito, sarebbe assoggettato alla verifica del tasso soglia, peraltro pur a prescindere dall’utilizzo convenzionale, trattandosi qui di mutuo in regolare svolgimento;

di tal che è accaduto che, in questa fase, gli appellanti hanno “rivisitato”, in violazione del divieto dei “nova” di cui all’art. 345 c.p.c., i pregressi termini di indagine e del dibattito processuale, fissati con la originaria “litis contestatio”.

In ogni caso, affrontando il tema come originariamente proposto da parte attrice, anche a integrazione della motivazione della gravata sentenza, questo giudice osserva che il mezzo, come proposto, è comunque infondato, anche con riferimento alla giurisprudenza richiamata espressamente a tale supporto nell’atto di appello e cioè la sentenza n. 4323/2016 del 07/07/2016 della Corte di Appello di Roma, l’ordinanza n. 994/2016 del Tribunale di Bari datata 03/06/2016 e l’ordinanza n. 23192/2017, resa dalla Cassazione il di 04/10/2017.

Innanzitutto, la Corte prende atto e condivide l’orientamento oramai oltremodo consolidato della giurisprudenza nell’affermare, con motivazioni estese, il principio per cui, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia usurario, non può effettuarsi la sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori.

Difatti, “ex plurimis”:

“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell’inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto.” - (Cassazione civile sez. I - 05/05/2022, n. 14214);

“La disciplina antiusura si applica indiscriminatamente agli interessi corrispettivi (ed ai costi a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) ed anche agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico del debitore per il caso di inadempimento), ma tale disciplina uniforme non consente di procedere alla sommatoria tra le due voci, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi ed antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto, laddove i secondi sono dovuti nel caso di inadempimento del contratto” (Corte appello sez. I - Brescia, 04/05/2023, n. 754);

“Nella verifica del raggiungimento del tasso soglia usurario degli interessi corrispettivi è inammissibile l’operazione di sommatoria tra interesse corrispettivo e “differenziale” tra tasso corrispettivo e moratorio, posto che così facendo si maggiora l’interesse corrispettivo di una voce di costo previsto solo in caso di inadempimento, rilevante dunque soltanto ai fini della verifica del superamento del diverso tasso soglia degli interessi moratori” (Corte appello sez. II - Bari, 02/05/2023, n. 689);

“Gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sono tra di loro alternativi in quanto l’operatività dell’uno esclude quella dell’altro non potendo mai rappresentare un costo unitario del credito tale da rilevare ai fini della verifica del vantaggio usurario. Infatti, in caso di ritardo nell’adempimento, l’interesse di mora verrà applicato in sostituzione dell’interesse corrispettivo e ciò esclude

ontologicamente la circostanza che, nel medesimo arco temporale, possa realizzarsi una sommatoria tra le due categorie di interesse” (Tribunale Teramo, 16/02/2023, n. 140);

“In tema di contratti bancari, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori. Però il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora non può essere applicato considerato che comunque gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici: i primi sono previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di inadempimento del contratto” (Corte appello sez. V - Roma, 02/02/2023, n. 807);

“La disciplina di cui alla legge n. 108/96 è applicabile non soltanto agli interessi corrispettivi, dovuti nel caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora previsti in caso di inadempimento, tuttavia, al fine di valutare la violazione della normativa antiusura non può essere operata una sommatoria tra le due tipologie di interessi. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, l'usura non può essere considerata alla stregua di un fenomeno unitario calcolando un unico tasso di interesse frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora” (Tribunale sez. I - Latina, 25/01/2023, n. 164);

“In materia di interessi convenzionali, la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi gravanti sul debitore per l'ipotesi di regolare adempimento del negozio) sia agli interessi moratori (e ai costi gravanti sullo stesso debitore per l'ipotesi, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non permette di impiegare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti differenti ed antitetici, dal momento che i primi sono previsti per l'ipotesi di (e fino al) regolare adempimento del negozio e i secondi per l'ipotesi di (e in conseguenza dell') inadempimento del negozio” (Corte appello sez. I - Milano, 23/01/2023, n. 197);

“Pur essendo ormai pacifico che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina dell'usura, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia ai sensi della Legge n. 108/1996 non è consentito il cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori attesa la diversa funzione che gli stessi perseguono, corrispettiva dei primi (che costituiscono il costo del denaro per il mutuatario) e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Tribunale sez. I - Pisa, 10/01/2023, n. 40);

“La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori, ma ciò non consente di operare la sommatoria tra le due voci, poiché qualora il debitore sia moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano sul capitale a scadere, laddove gli interessi moratori si applicano solamente sul debito scaduto” (Tribunale sez. II - Parma, 22/12/2022, n. 1440);

“Nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della l. n. 108 del 1996, l'interesse moratorio non va sommato a quello corrispettivo, posta l'ontologica differenza tra le due voci: invero, l'uno sanziona il ritardato pagamento, mentre gli interessi corrispettivi costituiscono l'effettiva remunerazione del denaro mutuato. Pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria” (Tribunale sez. XVII - Roma, 16/12/2022, n. 18578);

“Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono dal calcolo del TEG gli interessi di mora, gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali” (Tribunale sez. VI - Milano, 17/10/2022, n. 8035)

“L'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che fissa un tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi, che gli interessi moratori. Tuttavia, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né vanno sommate le commissioni di massimo scoperto” (Tribunale sez. VI - Milano, 14/10/2022, n. 8029);

“Nei contratti bancari, il tasso di interesse effettivo, da confrontare al tasso soglia, non può essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora considerato che gli interessi

moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono ad essi” (Tribunale sez. XVII - Roma, 28/04/2022, n. 6387);

“Anche gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura; nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi” (Tribunale sez. XVII - Roma, 22/04/2022, n. 6186).

Per mera completezza di esposizione, questo giudice osserva infine che gli arresti ritenuti più significativi, richiamati dagli appellanti alle pagg. 12 e 13 del libello di gravame, sono comunque ininfluenti al fine del decidere questa causa in quanto queste decisioni non concernono il tema della sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini della determinazione del tasso soglia della lg. n. 108/96, trattato in questa causa, ma altri differenti profili giuridici inerenti: a) la natura non vincolante delle determinazioni della Banca d'Italia in tema di inclusione degli interessi di mora nel calcolo del tasso soglia (sentenza n. 4323/2016 del 07/07/2016 della Corte di Appello di Roma); b) – c) l'utilizzabilità del tasso soglia di cui alla lg. n. 108/96 nel calcolo degli interessi di mora (ordinanza n. 994/2016 del Tribunale di Bari, datata 03/06/2016, peraltro in sede di reclamo avverso l'ordinanza di sospensione ex art 624 c.p.c.; ordinanza n. 23192/2017, resa dalla Cassazione il di 04/10/2017).

Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e gli appellanti devono rifonderle alla banca appellata nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 122.406/80).

P. Q. M.

la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del 20/10/2017, spiegato da (omissis) e dalla ditta (omissis), avverso la sentenza n. xxx, resa dal Tribunale di Campobasso i di 29/08-04/09/2017, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della banca appellata, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €. 9.515/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per i soccombenti appellanti, con vincolo di solidarietà, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR n. 115/2002.

Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18/09/2023.

Il Giudice Ausiliario - est.
Avv. Antonio Aprea

Il Presidente dott.ssa
Rita Carosella